

TAR Campania – Sezione I – sentenza n. 6096 del 14 settembre 2021

CONCORSO PUBBLICO: NON SI PUÒ ESSERE ESCLUSI PER IRREGOLARITÀ NELLA TASSA DI ISCRIZIONE

La partecipazione ai pubblici concorsi, oltre a soddisfare un interesse privato inerente al diritto al lavoro, concorre a realizzare un interesse pubblico, di cui è espressione il principio di buon andamento di cui all'art. 97Cost., cosicché l'amministrazione deve favorire la soddisfazione di tale interesse, consentendo la partecipazione dei soggetti forniti dei requisiti sostanziali prescritti, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti.

La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio.

Il mancato, tardivo o comunque irregolare versamento della tassa di iscrizione costituiscono violazioni di prescrizioni formali e, dunque, non essenziali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, poiché ciò non altera, in alcun modo, la par condicio tra i concorrenti, purché prima dell'effettivo svolgimento delle prove concorsuali.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 3253 del 2021, proposto da Raffaele Ernesto De Giulio, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo, 4;

contro

Aorn di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Di Biase, Domenico Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa adozione, altresì, di misure cautelari:

a) del provvedimento trasmesso a mezzo p.e.c. in data 16 giugno 2021 con il quale il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

ha comunicato al ricorrente l'esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 29 posti di Assistente Amministrativo – Categoria C;

b) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta n. 455 del 31.05.2021 avente ad oggetto “Deliberazione n. 375 del 6 maggio 2021 – Provvedimenti”;

c) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta n. 375 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 29 posti di Assistente Amministrativo – Categoria C – Ammissione candidati e nomina Commissione”;

d) del bando di concorso nella parte in cui prevede che il mancato possesso del requisito specifico di cui al punto 3 (“Essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale”) determina l'esclusione dalla procedura concorsuale;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Aorn di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente, candidato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 29 posti di Assistente Amministrativo – Categoria C, indetta dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, impugna, unitamente alle corrispondenti clausole di bando, il provvedimento con cui egli è stato escluso dalla procedura selettiva, per non aver pagato i c.d. “diritti di segreteria”.

2. L'esclusione è stata disposta in applicazione dell'omologa clausola di bando che ha previsto la sanzione espulsiva per l'ipotesi di irregolarità nel versamento dei diritti di segreteria, contestandosi che la domanda di partecipazione del ricorrente non risultava corredata da copia di regolare ricevuta attestante l'avvenuto versamento della somma di € 10,00 (dieci/00), presentando in allegato un bonifico bancario intestato ad altro nominativo.

3. Avverso la sua esclusione il ricorrente propone ricorso formulando due articolati motivi, con cui lamenta la violazione del d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm. e l'eccesso di potere sotto plurimi profili, stigmatizzando, da un lato, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia della pubblica amministrazione nonché del principio di proporzionalità nell'esercizio delle funzioni amministrative, e, dall'altro, l'intrinseca contraddittorietà dell'agere

dell'amministrazione resistente, per l'evidente disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, di converso ammessi alla regolarizzazione della domanda a fronte di analoghe se non identiche irregolarità della domanda.

4. Costituitasi in giudizio, l'Azienda Ospedaliera intimata ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e diritto.

5. Con Decreto Presidenziale n. 1409 del 2021 è stata accordata tutela cautelare provvisoria monocratica, consentendo al ricorrente di partecipare alle prove concorsuali già fissate.

6. Sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata, previo avviso alle parti presenti, all'udienza camerale del 14 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato.

7.1 *In limine*, il Collegio intende richiamare i consolidati principi per cui l'azione dell'Amministrazione pubblica deve essere improntata a principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinatisi, tra l'altro, specie in materia di provvedimenti a carattere *latu sensu* sanzionatorio, nel corollario della non eccedenza del mezzo rispetto al fine, di talché, nel perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura, l'Amministrazione è tenuta a prediligere la soluzione che, tra le varie alternativamente possibili per idoneità ed efficacia, implica il minor sacrificio per il destinatario dell'atto stesso (*cf.*, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2006, n. 2087).

A tale generale cornice, va inoltre soggiunto lo specifico quadro giuridico ricavabile dalle precedenti pronunce giurisprudenziali in tema di partecipazione ai concorsi pubblici, segnatamente in relazione alle ipotesi di mancato/irregolare versamento della tassa di iscrizione al concorso, che è così sintetizzabile:

1) la partecipazione ai pubblici concorsi, oltre a soddisfare un interesse privato inerente al diritto al lavoro, concorre a realizzare un interesse pubblico, di cui è espressione il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., cosicché l'Amministrazione deve favorire la soddisfazione di tale interesse, consentendo la partecipazione dei soggetti forniti dei requisiti sostanziali prescritti, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, n. 1592 del 2007);

2) la tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio (*cf.* T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 536/2021);

3) il mancato, tardivo o comunque irregolare versamento della tassa di iscrizione costituiscono violazioni di prescrizioni formali e, dunque, non essenziali del bando e, in quanto tali, suscettibili di regolarizzazione, poiché ciò non altera, in alcun modo, la *par condicio* tra i concorrenti, purché prima dell'effettivo svolgimento delle prove concorsuali (*cf.* T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 536/2021; T.A.R. Marche, n. 475 del 2009).

Facendo applicazione dei superiori principi al caso all'esame, emerge l'illegittimità della sanzione espulsiva comminata al ricorrente e oggetto di gravame, stante il carattere disfunzionale e

sproporzionato della stessa a fronte di una mera irregolarità nel pagamento del contributo di partecipazione alla procedura; irregolarità nondimeno pure sanata dal ricorrente prima dello svolgimento delle prove di concorso.

Ed invero, da quanto è incontestatamente emerso dagli atti, il ricorrente ha dapprima allegato alla domanda di partecipazione la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (bonifico bancario emesso in data 7 ottobre 2019 dalla Banca Mediolanum) che, tuttavia, per mero ed evidente errore materiale, risultava intestata al padre seppur chiaramente destinato a coprire le spese per la propria partecipazione al concorso, non avendo, peraltro, l'Amministrazione dimostrato l'afferenza ad altro concorrente ovvero la potenziale confusione, e, successivamente, per superare ogni contestata irregolarità, ha anche provveduto a effettuare un ulteriore versamento di pari importo prima delle prove preselettive.

Peraltro, deve rimarcarsi che il pagamento della c.d. "quota di partecipazione" è funzionale a consentire all'Ente che bandisce la procedura di reperire le risorse aggiuntive per i servizi necessari per gestire la selezione, cui il candidato che intende fruire del corrispondente servizio deve contribuire, partecipando ai correlativi oneri, di talché l'intervenuta successiva regolarizzazione appare affatto sufficiente al soddisfacimento dell'interesse dell'amministrazione, risultando per converso del tutto sproporzionata e illogica la previsione contenuta nel bando della sanzione espulsiva, avuto riguardo ai superiori principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa, anche coniugati con il principio del *favor participatio-nis*.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che, nel caso all'esame, quello che è risultato essere un mero errore nell'indicazione del nominativo nell'effettuazione dell'operazione di bonifico non può che integrare una mera irregolarità, che, per la sua idoneità ad essere facilmente superata attraverso la sua successiva regolarizzazione (come peraltro avvenuto senza lesione per la par condicio), è insuscettibile di essere parificata e sanzionata con l'esclusione dalla procedura alla stregua della diversa ipotesi dell'assoluta mancanza di un requisito partecipativo essenziale.

7. Dalla fondatezza della censura in esame discende, assorbiti gli ulteriori motivi, l'accoglimento del ricorso, con conseguente conferma dell'ammissione del candidato odierno ricorrente, previo annullamento del provvedimento di esclusione e delle corrispondenti clausole selettive.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati, nei limiti precisati in parte motiva.

Condanna l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore